

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
SERVIZIO SANITARIO

A.S.L. N° 4 LANUSEI

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER
L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELLA SICUREZZA
E TUTELA DELLA SALUTE NEI
LUOGHI DI LAVORO**

A seguito di un quadro legislativo che dal 1994 ad oggi è andato delineando in modo sempre più preciso il profilo delle figure professionali e degli interventi per la tutela della salute e della sicurezza in ambito lavorativo ed in considerazione del complesso assetto dell'Azienda ci si propone, con il presente regolamento di rivedere ed integrare l'organizzazione della prevenzione e sicurezza in ossequio alla legislazione vigente ed in considerazione della peculiare articolazione di un'Azienda di erogazione di servizi per la salute, sia per i propri utenti sia per i propri lavoratori.

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento descrive l'organizzazione e la gestione del sistema sicurezza presso l'Azienda Sanitaria Locale n°4 di Lanusei in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/08 ed ha la funzione di individuare i soggetti coinvolti e le rispettive responsabilità.

ARTICOLO 2

Riferimenti normativi essenziali

- DM 02-08-91: Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica;
- D.Lgs 230/95 in attuazione delle Direttive Euratom in materia di Radiazioni Ionizzanti;
- DM 10 marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- D.Lgs 241/2000: Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- D.Lgs 195/2003: Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 626/94 per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli Addetti e ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei lavoratori, a norma dell'art.21 della L. 39/2002;
- Decreto 15 luglio 2003, n. 388: Regolamento recante disposizione sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art.15, comma 3, D.Lgs 626/94 e successive modificazioni;
- D.Lgs 66/03 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2002/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;
- Legge 123/2007: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- D.Lgs 257/07: Attuazione della Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
- D.Lgs.n.81/2008: Decreto attuativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.Lgs n.106/2009;

ARTICOLO 3

Soggetti competenti

Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono soggetti responsabili dell'attuazione e del miglioramento dei livelli di sicurezza e salute in Azienda:

- **il Datore di Lavoro;**
- **il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione ;**
- **l'Esperto Qualificato della Sorveglianza Fisica della Radioprotezione ;**
- **il Medico Competente;**
- **il Medico Autorizzato della Sorveglianza Medica della Radioprotezione;**
- **l'Esperto Responsabile della Sicurezza dell'impianto di Risonanza Magnetica Nucleare ;**

- i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- i Dirigenti ;
- i Preposti;
- i Lavoratori.

ARTICOLO 4 **Definizioni**

IL DATORE DI LAVORO

È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il Datore di Lavoro dell'Azienda Sanitaria Locale n°4 di Lanusei si identifica con il Direttore Generale (D.G.) pro tempore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE (RSPP)

Persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla legislazione vigente, designata, dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi. In Azienda è Responsabile del Servizio Aziendale interno.

L'ESPERTO QUALIFICATO DELLA SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE (EQ)

È nominato dal Direttore Generale quale persona in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, ossia persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. In Azienda opera all'interno del Servizio di Prevenzione Protezione.

L'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELL'IMPIANTO RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (ER)

È la figura preposta per tutti gli aspetti legati alle problematiche tecnico-fisico-ingegneristiche di sicurezza prevista per tali impianti. Per questa figura è richiesto il diploma di laurea ed un curriculum professionale specifico. In Azienda opera all'interno del Servizio di Prevenzione Protezione.

IL MEDICO COMPETENTE (MC)

Medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dalla legislazione vigente, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso, per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla legislazione vigente.

IL MEDICO AUTORIZZATO DELLA SORVEGLIANZA MEDICA DELLA RADIOPROTEZIONE (MA)

È nominato dal Direttore Generale quale persona in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza medica della protezione dei lavoratori di categoria A, degli apprendisti e studenti ad essi equiparati. Risponde per la sua specifica attività al Direttore Generale stesso o ad un suo delegato (Direttore Sanitario).

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Sono persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

I DIRIGENTI

Persone che, in ragione di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, organizzano l'attività lavorativa e vigilano su di essa e sulle misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori a lui sottoposti. Sono individuati come Dirigenti, quali garanti organizzativi della sicurezza, i Dirigenti/Responsabili dei vari Centri di Responsabilità Aziendali.

I PREPOSTI

Persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. I Preposti sono individuati dal Direttore Generale mediante delega scritta su indicazione dei Dirigenti/Responsabili dei vari Centri di Responsabilità Aziendali.

I LAVORATORI

Persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Compiti e responsabilità di ciascuna figura sopra individuata sono descritti nei rispettivi allegati (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

ALLEGATO 1

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale (D.G.) è il garante strutturale della sicurezza; definisce la politica aziendale in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, organizza le attività conseguenti ed esercita le attività di competenza comprese quelle non delegabili. Queste ultime sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Rientra tra i compiti del Direttore Generale la designazione dell'esperto qualificato .

Gli obblighi del Datore di Lavoro prevedono:

- la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti;
- la designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidamento dei compiti ai lavoratori, tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- la fornitura ai lavoratori di necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- di prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- di richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente;
- di adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- di informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- di astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- di consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- di consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati riguardanti le misure tecniche adottate per evitare rischi per la salute della popolazione o per il deterioramento dell'ambiente esterno;
- di elaborare il documento unico dei rischi interferenziali relativamente ai contratti d'appalto;
- d'opera o di somministrazione e, su richiesta dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per l'espletamento delle loro funzioni, consegnarne loro tempestivamente copia;
- di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto;
- di prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la

- perdurante assenza di rischio;
- di comunicare all'INAIL a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
 - di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto nell'allegato 6 del presente Regolamento;
 - di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato; tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - di convocare la riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, direttamente o tramite il Servizio Prevenzione Protezione;
 - di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria siano adibiti alla mansione lavorativa specifica solo con il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro, inoltre, fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- natura dei rischi;
- organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- dati relativi alle misure tecniche adottate per proteggere dai rischi la salute dei lavoratori e per evitare il deterioramento dell'ambiente esterno e quelli relativi alle malattie professionali;
- provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:

- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Il Datore di lavoro può delegare ai Dirigenti, secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite in parte e/o in toto le attività di cui sopra.

ALLEGATO 2

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Responsabile coordina gli addetti del Servizio, ossia persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali secondo la normativa vigente; devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati; non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

Il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'attività del servizio.

Compiti del Servizio Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive mirate alla valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre al Direttore Generale i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e le conseguenti misure di contenimento/abbattimento degli stessi.

Oltre a quanto sopra riportato, in particolare in Azienda:

- coordina la riunione annuale periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008;
- si avvale delle competenze e collabora per quanto di competenza, direttamente o indirettamente, con il Responsabile della Gestione delle Emergenze, con l'Esperto Qualificato, con il Medico Competente, con il Medico Autorizzato, con il Responsabile della U.O. Tecnico-patrimoniale, con il Responsabile della U.O. Provveditorato/Economato, con il Coordinatore Aziendale del Comitato per la gestione del rischio aziendale e con il Coordinatore Aziendale per la gestione dei rifiuti sanitari;

ALLEGATO 3

MEDICO COMPETENTE

Gli obblighi del medico competente sono:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e di fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- inviare all'INAIL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, di rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione della riunione periodica, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e di fornire le indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008.

In Azienda i medici competenti svolgono la propria opera in qualità di dipendenti del datore di lavoro secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). L'autonomia e le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i loro compiti sono assicurati dal Direttore Generale.

I medici competenti possono avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

ALLEGATO 4

DIRIGENTI

Restano in capo al Dirigente le competenze del Preposto qualora quest'ultimo non sia stato individuato mediante delega scritta.

Inoltre in Azienda i Dirigenti:

- collaborano con il Servizio Prevenzione Protezione (SPP), con il Medico Competente (MC) e con le altre figure previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, alla stesura del Documento Valutazione dei Rischi;
- comunicano tempestivamente al SPP e/o MC variazioni nelle Strutture, nelle attività o nel personale, che comportino aggiornamenti del Documento Valutazione Rischi (DVR) o della Sorveglianza Sanitaria;
- possono chiedere specifiche consulenze, in particolare al SPP ed al MC, ma resteranno responsabili in ordine alla predisposizione ed al rispetto delle specifiche norme di lavoro sicuro e regole comportamentali per la propria UO/Servizio/Funzione;
- si fanno carico dell'informazione e formazione dei lavoratori afferenti alla loro Struttura su aspetti specifici e sul Piano di Emergenza, in collaborazione con il SPP e il Responsabile Aziendale per le Emergenze;
- segnalano al SPP eventuali difficoltà nell'adozione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla valutazione dei rischi;
- frequentano appositi corsi di formazione.

ALLEGATO 5

PREPOSTO

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione.

In Azienda il Preposto è individuato mediante delega scritta dal Direttore Generale su indicazione dei Dirigenti/Responsabili dei vari Centri di Responsabilità Aziendali.

ALLEGATO 6

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

- accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- sono consultati in merito all'organizzazione della formazione;
- ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ricevono una formazione adeguata;
- promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipano alla riunione periodica;
- fanno proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avvertono il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi; dietro richiesta gli viene consegnato il Documento dei Rischi Interferenziali.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

In Azienda i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono n.3.

ALLEGATO 7

LAVORATORE

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente o comunque disposti dal medico competente.

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa;
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

ALLEGATO 8

ESPERTO QUALIFICATO

- 1) L'Esperto qualificato sulla base delle valutazioni relative all'entità del rischio, indica con apposita relazione scritta al datore di lavoro stesso e, ove necessario, al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
 - l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
 - la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi debbono svolgere.

- 2) L'Esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro deve inoltre:
 - effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
 - procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
 - effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
 - eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
 - effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
 - effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
 - procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
 - assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente;
 - partecipare alle riunioni periodiche aziendali.

- 3) L'Esperto qualificato comunica per iscritto al Medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.

ALLEGATO 9

ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE

Secondo quanto esplicitato al punto 4.10, allegati 3 e 6 del D.M. 2/8/1991, i compiti dell'Esperto Responsabile per la Sicurezza sono così riassumibili:

- validazione del progetto esecutivo;
- stesura delle regole da seguire in casi di emergenza nel sito;
- controllo della corretta installazione dei diversi dispositivi di sicurezza;
- controllo dei diversi collaudi effettuati dalla Ditta incaricata dell'installazione delle apparecchiature;
- verifica della corretta esecuzione del progetto di installazione avvenuta;
- verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell'impianto;
- stesura, conoscenza e rispetto delle norme interne di sicurezza e della esecuzione dei controlli di qualità (in collaborazione con il Medico Responsabile);
- sorveglianza fisica dell'ambiente;
- segnalazione degli incidenti di tipo tecnico.

Per quanto riguarda la verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell'impianto, è raccomandato il controllo periodico dei seguenti fattori, dispositivi e sistemi:

- dispositivi di controllo e di sicurezza del sistema a radiofrequenza;
- tenuta della gabbia di Faraday;
- nel caso di magnete superconduttore, sistema di rivelazione di ossigeno, di canalizzazione dei gas prodotti dai liquidi criogenici, di ventilazione ed espulsione rapida dei gas;
- distribuzione delle curve isomagnetiche in relazione alla definizione delle aree ad accesso controllato, delle zone di rispetto.

In collaborazione con il Medico Responsabile per la Sicurezza dell'impianto di Risonanza Magnetica Nucleare nel Presidio, che si occupa dell'effettuazione in sicurezza di un corretto esame diagnostico, l'Esperto Responsabile della Sicurezza per detto impianto è altresì incaricato di provvedere a:

- elaborare un regolamento scritto contenente, in forma dettagliata, tutte le norme interne di sicurezza;
- rendere edotte e consapevoli del contenuto del regolamento tutte le categorie di persone che per ragioni diverse hanno accesso al sito;
- mettere in atto tutte le misure necessarie affinché le norme di sicurezza siano di fatto rispettate.

ALLEGATO 10

MEDICO AUTORIZZATO

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti è tenuto, fra gli altri, ai seguenti adempimenti:

- analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa ed alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
- istituzione, aggiornamento e conservazione dei documenti sanitari personali (DOPS) secondo le normative vigenti. Nel DOPS viene riportata la valutazione biologica e la trascrizione delle dosi; esso contiene inoltre la formulazione del giudizio di idoneità al lavoro specifico e viene aggiornato in occasione di effettuazione delle visite mediche preventive e periodiche, visite straordinarie a richiesta del lavoratore o del datore di lavoro e visite alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché in caso di sorveglianza medica eccezionale per superamento dei valori, allorquando il Medico Autorizzato decide circa l'allontanamento o meno del soggetto dal lavoro e in caso di allontanamento sulla sua riammissione;
- informazione e formazione del lavoratore sul significato delle dosi ricevute e delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e dei giudizi di idoneità che lo riguardano;
- consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali degli esposti nel caso di cessazione dall'incarico;
- consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza;
- a provvedere entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i documenti sanitari personali all'Ispettorato medico centrale del lavoro;
- comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio i casi di malattia professionale entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi;
- prosecuzione della sorveglianza medica della radioprotezione, per i soggetti non più esposti, in caso di necessità.

ALLEGATO 11

RESPONSABILE DELLE EMERGENZE

Trattasi di soggetto, incaricato dal Direttore Generale, con idonea preparazione tecnica, formazione ed aggiornamento in tema di gestione delle emergenze, compreso il rischio antincendio. Ad esso è affidata la piena titolarità e responsabilità di:

- verifica periodica dell'adeguatezza delle iniziative poste in essere in rispetto alla normativa vigente;
- collaborazione alla pianificazione, aggiornamento ed implementazione, se necessario, degli interventi in modo da ridurre il rischio al più basso livello possibile;
- coordinamento ed acquisizione della registrazione di alcune attività di supporto (es. verifica dei mezzi di protezione attiva di prevenzione degli incendi, degli ascensori, etc) svolte da ditte esterne;
- acquisizione e coordinamento delle iniziative di emergenza/antincendio poste in essere da ditte che a qualsiasi titolo operano all'interno dell'Azienda;
- formazione, coordinamento e gestione dei dipendenti individuati come addetti all'emergenza.

Qualora si trattasse di un soggetto esterno al Servizio di Prevenzione e Protezione è necessario che collabori con tale Servizio per un proficuo e coordinato scambio di modalità operative specifiche per ogni ambiente di lavoro, in particolare riguardanti la pianificazione e la gestione delle emergenze anche al fine di un continuo aggiornamento del DVR.

Attualmente in Azienda il Responsabile delle Emergenze presta servizio presso l'U.O. Tecnico Patrimoniale ed è supportato, per le specifiche attività di rispetto delle procedure, per le azioni di verifica periodica e di attuazione delle modalità operative, da altro personale sempre afferente alla stessa U.O..

ADDETTI ALL'EMERGENZA

Si tratta di dipendenti, nominati dal Direttore Generale, i quali hanno ricevuto una formazione adeguata ed in possesso di una idoneità psico-fisica mirata per l'attività specifica; sono coordinati dal Responsabile delle emergenze e sono articolati in gruppi ai quali sono attribuiti compiti distinti e complementari (es, addetti all'antincendio, addetti all'evacuazione, addetti alle misure di primo soccorso etc).

ALLEGATO 12

SCHEMA DI DELEGA DELLE FUNZIONI DI SICUREZZA AI DIRIGENTI

Oggetto: delega in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il sottoscritto _____, Direttore Generale dell'Asl n. 4 di Lanusei, con sede in Lanusei – Via Piscinas n. 5 –, nonché Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2, lett. b) del Decreto Legislativo n.81 del 9/4/2008 “Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Ai sensi dell'art.18 del Decreto Legislativo n.81 del 9/4/2008 ed in applicazione del Regolamento di organizzazione aziendale in materia di prevenzione e sicurezza approvato con deliberazione n.____del _____

CON IL PRESENTE ATTO DELEGA

Il Dr./Sig. _____ allo svolgimento, nell'ambito della UO/Servizio diretta/o dal medesimo, delle attività elencate nell'allegato 4 del sopra richiamato Regolamento di organizzazione aziendale in materia di prevenzione e sicurezza e qui di seguito riportate.

ILDIRETTORE GENERALE

Luogo e data

Il sottoscritto Dr./Sig. _____ dopo aver preso visione del contenuto dell'Allegato 4 di cui sopra, accetta la presente delega di responsabilità in materia di sicurezza e salute in ambiente di lavoro.

Firma per accettazione

Luogo e data